



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 66 del 29/09/2003

OGGETTO :

ESAME RICHIESTA EREDI DR.PELLICO INERENTE RELIQUATO STRADALE DENOMINATO CAVA DEI CARDAMONI - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.104 DEL 18.12.1956.

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **settembre ventinove duemilatre** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 13/10/2003, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DOTT. MARIO CALIGIURI	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE		X
DE FAZIO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO MARIO	CONSIGLIERE	X	
MONTORO VITTORIO ANGELO	CONSIGLIERE	X	
CHiodo PIERO	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO SALVATORE LUIGI	CONSIGLIERE	X	
ROCCA DAVIDE	CONSIGLIERE		X
COLISTRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCOLOC. SANT'ANDREA SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
SCALISE EGIDIO GAETANO	CONSIGLIERE	X	
CALOIERO MIMMA	CONSIGLIERE	X	
DE CELLO FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
MICHELE CHiodo	CONSIGLIERE	X	
Sig. CERRA RAFFAELLO	CONSIGLIERE		X
PASCUZZI PASQUALE	CONSIGLIERE		X
MARASCO MARIO	CONSIGLIERE		X

Totale 18 45

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale: Partecipa Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT.ANTONINO FERRAILO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **MARIO CALIGIURI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

In ordine all'argomento in oggetto relaziona il Sindaco, il quale, dopo una breve premessa sul ruolo svolto per la comunità di Soveria Mannelli dal compianto Dott. Guido Pellico, sia come medico che come protagonista della società civile, ripercorre rapidamente i termini della questione all'esame del Consiglio, ribadendo la totale disponibilità del Consiglio stesso a venire incontro alle esigenze degli Eredi Pellico. Espone quindi quanto segue:

- Il Consiglio Comunale di Soveria Mannelli, con atto n. 104 del 18.12.1956, ha deliberato la cessione (definita impropriamente a titolo gratuito), in favore del Dr. Guido Pellico, quale parte del corrispettivo per l'acquisto di un suolo in località S. Andrea da utilizzare per la costruzione dell'Ostello della Gioventù, di un piccolo suolo comunale (reliquato stradale), del valore stimato di Lire 300.000, recante una estensione di circa mq 187, confinante con i beni del predetto Dr. Pellico Guido da due lati, strada statale e Ferrovie della Calabria, salvo altri, ora distinto in catasto al foglio di mappa 9 – particella definitiva 760 (a. 1,87);

- Per la suddetta cessione non si è proceduto alla redazione del necessario atto notarile di trasferimento;

- Per effetto della citata deliberazione n.104/56, il Comune è materialmente entrato in possesso del terreno cedutogli dal compianto Dr. Guido Pellico, in catasto alla partita 1487, foglio 14, particella n.2 (parziale), sul quale, nel corso degli anni, il Comune ha costruito alcuni impianti sportivi (campi da tennis, di bocce, ecc.), che, per il fenomeno giuridico della cosiddetta "accessione invertita" o "acquisizione appropriativa", sono a tutti gli effetti di proprietà dell'Ente pubblico che li ha realizzati, pur in mancanza di un idoneo titolo giuridico al formale acquisto del terreno;

- La piccola estensione di terreno, pari a mq. 187, ceduta per effetto del succitato atto deliberativo al Dr. Pellico, è stata, fin da allora, goduta dallo stesso e dai propri eredi quale pertinenza della più estesa proprietà con essa confinante, pur non essendosi mai realizzata l'usucapione della medesima;

- Le controprestazioni previste dalla delibera del 1956 (compreso il pagamento del prezzo stabilito in lire 2.500.000 per la cessione al Comune del terreno in località Sant'Andrea), sono state di fatto tutte eseguite, sia da parte del Comune che del Dr. Pellico;

- Con nota in data 18.07.2003, in atti al n. 4326 del 2.7.03, la Sig.ra Cimino Maria Renata Marcella ed il Dr. Pellico Mariano, nella loro qualità di eredi del Dr. Guido Pellico, venuto a mancare nel febbraio del 1998, hanno comunicato di essere pervenuti alla determinazione di vendere il piccolo suolo sopra descritto ai Sigg.ri coniugi Laraia Egidio Antonio Rosario Domenico, nato a Laurenziana il 6.2.1955 e Macchione Caterina, nata a Belsito il 26.10.55, ed hanno chiesto, al fine di evitare un doppio atto notarile di trasferimento, che il Consiglio Comunale di Soveria Mannelli, con nuova deliberazione ed a parziale modifica della citata delibera 104/56, effettui il trasferimento diretto della piccolo appezzamento di terreno sopra descritto in favore dei citati coniugi Laraia-Macchione;

- Con precedente delibera consiliare n. 56 del 29.8.2003, la discussione del medesimo punto all'ordine del giorno era stata rinviata allo scopo di acquisire ulteriori delucidazioni dal Notaio Critelli, incaricato dagli Eredi Pellico per il rogito dell'atto di compravendita con i Coniugi Laraia-Macchione;

- Con delibera consiliare n. 58 del 9.09.2003, la discussione sempre del medesimo punto era stata rinviata al fine di poter acquisire una relazione del Notaio Critelli sulla necessità dell'atto da adottarsi da parte del Consiglio comunale ed inoltre di poter verificare l'effettiva acquisizione al patrimonio comunale dell'intera estensione di terreno di cui alla delibera 104/56;

- Con nota n. 5309 del 12.09.03, la deliberazione consiliare n. 58 del 9.09.03 è stata trasmessa al Notaio Critelli, con richiesta di predisposizione di ampia e circostanziata relazione in ordine all'atto che il Consiglio Comunale dovrebbe adottare;

- Il tecnico Comunale ha verificato che il terreno oggetto di permuta, di cui alla delibera 104/56, risulta già intestato al Comune al Foglio di Mappa n.14 – particella 78, derivata dal frazionamento della particella originaria 2;

Dà quindi atto della presenza in aula del Notaio Dr. Pasquale Critelli, che invita a partecipare alla discussione per fornire ai Consiglieri i chiarimenti richiesti durante il precedente esame della questione.

Dopo la relazione del Notaio, intervengono i Consiglieri Anastasio e De Cello, i quali chiedono di sapere perché il negozio giuridico debba avvenire tra il Comune ed una terza persona, quando potrebbe più semplicemente procedersi alla cessione diretta del terreno agli eredi Pellico.

Il Notaio Critelli risponde che, a suo giudizio, la questione deve essere proposta in termini tecnici: il Dr. Guido Pellico, in virtù della deliberazione consiliare n.104 del 1956, è materialmente entrato in possesso del bene, e come tale ha disposto del diritto in sede di successione, ma il Consiglio Comunale deve intervenire in quanto il trasferimento non può realizzarsi, per come disposto nella citata delibera del 1956, a titolo gratuito.

Il Consigliere Colistra ribadisce la necessità che il Consiglio assuma atti legittimi, e la necessità conseguente che eventuali dubbi vengano dissolti. Dichiaro di ritenere più opportuno che il trasferimento avvenga in favore dei legittimi aventi titolo, e cioè gli Eredi Pellico.

Il Notaio Critelli replica che trasferire all'avente titolo o a chi lo stesso avente titolo indica – come nel caso in esame – è la stessa cosa.

Il Consigliere Monitoro rileva che il contratto con gli Eredi Pellico dovrebbe essere perfezionato in tutte le sue parti, sia per la cessione in favore del Comune che per quella in favore del Dr. Pellico, dando atto che le prestazioni sono state già rese in passato.

Il Consigliere Chiodo dichiara di ritenere che il Comune debba avere rapporto solo con gli aventi diritto, che, secondo quanto dichiarato dal Notaio Critelli, per i terreni e l'immobile confinanti con la particella di che trattasi, di cui la stessa costituisce pertinenza, sono esclusivamente la moglie del Dr. Guido Pellico, Sig.ra Maria Cimino, ed il figlio Mariano.

Il Consigliere Sirianni Angelo pone l'accento sulla necessità di capire se i rapporti esistenti tra gli Eredi Pellico ed i coniugi Laraia siano formalizzati in un contratto preliminare, cosa che chiuderebbe la questione.

Il Consigliere De Fazio fa presente che, non essendo i Consiglieri esperti della materia, sarebbe opportuno seguire il consiglio del Notaio.

Il Sindaco conclude, riassumendo che non vi sono dubbi sugli effettivi Eredi Pellico interessati all'acquisizione ed al trasferimento del terreno di cui si tratta. Rileva inoltre che, se il terreno ceduto al Comune risulta accatastato in favore del Comune, quella parte della cessione – a suo giudizio – può ritenersi completata.

Per quanto riguarda la stradina, sintetizza che l'erede Mariano Pellico e la madre chiedono, avendone titolo, il trasferimento formale della stessa a terzi. Chiede quindi al Notaio la legittima fattibilità di tale operazione, ed il Notaio Critelli ribadisce che, a suo parere, è possibile.

Il Sindaco, tuttavia, prendendo atto che dal dibattito emerge una non unanimità di opinioni sulla reale correttezza dell'operazione, propone al Consiglio la formalizzazione della cessione, già prevista nella delibera n.104 del 1956, dando mandato agli uffici per gli adempimenti necessari e conseguenti.

Si dà atto che alle ore 21,15 si allontana dall'aula il Consigliere De Fazio, che non partecipa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo l'ampio dibattito precedentemente riportato;

Ascoltata la proposta del Sindaco;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

DI CONFERMARE integralmente il contenuto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18.12.1956, disponendo che la cessione del piccolo suolo comunale, recante una estensione di circa mq 187, confinante con i beni del predetto Dr. Pellico Guido da due lati, strada statale e Ferrovie della Calabria, salvo altri, ora distinto in catasto al foglio di mappa 9 – particella definitiva 760 (a. 1,87), avvenga, per le motivazioni esposte in premessa, in favore degli eredi del Dr. Guido Pellico, Sigg.ri Cimino Maria Renata Marcella e Pellico Mariano, dando atto che è stata già eseguita, per come esposto in premessa, la controprestazione in favore del Comune, consistente nella cessione di un terreno di maggiore estensione, di proprietà del defunto Dr. Guido Pellico, utilizzato per la costruzione di impianti sportivi.

DI DEMANDARE agli uffici per la formalizzazione della suddetta cessione, specificando che l'atto verrà stipulato a rogito del Segretario Comunale.

**Pareri ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del DLgs. 267/2000,
in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale**

Visto l'art. 49 - comma 1 - del DL.gs. 267/2000;

Il sottoscritto Geom. Francesco Adamo, in qualità di Responsabile, esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra, come già espresso in relazione alle proposte n.56 e 58.

Osservazioni:

“A condizione che i coniugi Laraia – Macchione dimostrino di avere titolo per beneficiare del trasferimento del reliquato di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 104 del 18.12.1956”.

Soveria Mannelli 27.09.2003

IL RESPONSABILE
- Geom. Francesco Adamo -

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **29/09/2003**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 03/10/2003 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO CALIGIURI

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAILOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **N** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAILOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/10/2003 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **13/10/2003**

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAILOLO